



Protocollo: 3711 /RU

Riferimento:

All: 1

Direzione Interregionale Liguria,
Piemonte e Valle d'Aosta
Ufficio delle Dogane di
Verbanò – Cusio – Ossola

Domodossola, 31 Marzo 2020

Alla Camera di Commercio I.A.A.
Verbanò – Cusio – Ossola

All'Unione Industriale
Verbanò – Cusio – Ossola

Alla Confartigianato
Piemonte Orientale

All'Ordine dei Commercialisti
Verbanò – Cusio – Ossola

Alla Confcommercio
Verbanò – Cusio – Ossola

All'Associazione CNA
Domodossola

Alla Confesercenti Piemonte
Nord e Orientale

Alle Società:
DHL Global Forwarding s.p.a.
Zoni Spedizioni internazionali s.n.c.
Transnova Spedizioni
Internazionali s.r.l.
Italsempione S.p.A.
Spedizioni Internazionali
Nordcargo Srl
DB Schenker Italia S.P.A.
BLS CARGO Italia srl - Villadossola
SBB CARGO Italia srl - Domodossola
Transbrig sa – Iselle
Gerlach AG
Franzolini SA - Brissago
Transverbanò Agenzia Doganale -
Cannobio
Trenitalia Spa Divisione Cargo
Salumificio Nino Galli s.p.a.
Pepper Style by Bisetti Srl
Plastipak Italia Preforme S.R.L.

Matia s.r.l
Alessi s.p.a.
Imerys s.p.a.
Valsecchi s.p.a.
Eliosola s.r.l

Ai Responsabili delle Sezioni e SOT

A tutto il personale dell'UD VCO

OGGETTO: Disposizione n. 18/2020. Applicazione art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: *“Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* – ed altre disposizioni su atti amministrativi economici.

Considerate le stringenti misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 in corso, si ritiene opportuno, ai fini di garantire l'uniformità dell'azione amministrativa come da nota prot. 97963/RU del 26.03.2020, trasmessa dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli e allegata in copia alla presente, fornire indicazioni agli operatori economici locali in merito alla trattazione di alcune autorizzazioni doganali.

Con riferimento alle Decisioni gestite a mezzo Customs Decisions System (in particolare ammissioni temporanee, perfezionamento attivo e passivo ed uso finale), si precisa quanto segue:

1. Istanze per l'ottenimento di una decisione:

Considerato che l'eventuale rilascio – soprattutto se effettuato a vantaggio di un richiedente che attualmente ricade nelle categorie ATECO non elencate tra quelle per le quali è tuttora possibile lo svolgimento dell'attività produttiva/lavorativa – comporterebbe l'attivazione di decisioni doganali per cui:

- non è realizzabile nell'immediato il concreto utilizzo e, di conseguenza, non si evince l'esistenza di una esigenza economica certa, posta a fondamento delle decisioni stesse;
- si configura l'impossibilità di realizzare a pieno, anche a causa delle misure restrittive di chiusura degli uffici pubblici previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il soddisfacimento delle

condizioni di cui all'art. 211 del Reg. UE 952/2013 (cfr. ad esempio: art. 211 p. 3 lettera d): per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, deve essere garantito l'utilizzo effettivo delle merci o l'effettuazione delle operazioni di perfezionamento delle merci; art. 211 p. 4 lettera a): le autorità doganali devono poter garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione, etc...);

si invitano gli operatori economici a non proporre nuove istanze, salvo i casi che abbiano i caratteri dell'assoluta eccezionalità perché indifferibili e urgenti, motivate e inderogabili.

2. Istanze già presentate per l'ottenimento di una decisione:

Qualora l'istanza sia già stata proposta ma non accettata da parte di quest'Ufficio, gli operatori che l'hanno proposta sono invitati a ritirarla ovvero, laddove l'istanza sia già stata proposta ed accettata, se non avente carattere di inderogabilità sopra specificata, si avvisa che quest'Ufficio potrà adottare un diniego.

A tal proposito sarà cura degli operatori, non appena superata l'emergenza in corso, riproporre l'istanza mediante Trader Portal, duplicando la domanda precedentemente proposta.

3. Autorizzazioni attive rilasciate a mezzo CDS:

Considerata la situazione emergenziale in corso, e la già citata sospensione di gran parte delle attività produttive e amministrative del sistema Paese, si ravvisano alcune possibili criticità con riguardo alle decisioni per le quali è previsto un termine di validità, nel dettaglio:

- autorizzazioni in corso di validità per le quali la scadenza potrebbe intervenire nel periodo emergenziale in corso, per le quali vi siano quantità residue per il vincolo al regime, del quale il titolare vorrebbe fruire che, dopo la scadenza, non potranno essere utilizzate;
- autorizzazioni che, ai fini dell'effettivo utilizzo, necessitano di presentazione di idoneo titolo di garanzia, della durata almeno pari alla decisione ottenuta per il regime speciale del caso.

In tutti i casi sopra esposti, considerata sia la ratio con cui è stato emanato il DL n. 18 del 17 marzo 2020, sia le motivazioni per le quali il Codice Doganale dell'Unione introduce la possibilità di sospensione della validità delle decisioni, **si avvisa che la soluzione della sospensione verrà applicata da quest'Ufficio ad ogni caso concreto che, ritrovandosi nelle alternative sopra riportate o in fattispecie ad esse analoghe o riconducibili, spingano i titolari delle decisioni a proporre, mediante trader portal, l'avvio di tale attività sospensiva.**

Relativamente alla corretta gestione **delle istruttorie per le autorizzazioni AEO** nello straordinario periodo emergenziale COVID-19, per le attività di rilascio dell'autorizzazione AEO, per tutte le istanze per cui non è stata conclusa la parte di accesso presso l'operatore, sarà cura di questo Ufficio contattare gli operatori economici per sollecitare la presentazione di istanza di prolungamento dei termini su richiesta del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del CDU.

Con riguardo agli aspetti specifici collegati al rilascio delle autorizzazioni dello status di esportatore autorizzato, si precisa quanto segue.

Qualora quest'Ufficio sia già in possesso della documentazione occorrente ed abbia sufficienti elementi istruttori, potrà avvalersene per procedere al rilascio dell'autorizzazione. L'acquisizione di ulteriori specifici elementi documentali potrà del caso avvenire anche d'ufficio, facendone richiesta all'esportatore.

Sempre in tema di prove dell'origine, con particolare riguardo alla validazione dei certificati di circolazione FORM A, EUR.1, e/o EUR-MED, si rende nota una comunicazione pervenuta dai Servizi della Commissione.

Nella nota si prende atto che le restrizioni rese necessarie dalla lotta contro il COVID-19, introdotte nell'UE come nei paesi partner, potrebbero ostacolare le ordinarie procedure di rilascio dei certificati originali agli esportatori. Pertanto, i Servizi della Commissione hanno invitato le Autorità doganali dell'UE e dei paesi partner commerciali dell'UE, ad accettare all'importazione, durante l'attuale periodo di crisi e fino a nuovo avviso, certificati di origine a fini preferenziali sotto forma di copia, rilasciati su carta

o elettronicamente. Alla cessazione del periodo emergenziale in atto, gli importatori dovranno ottenere dagli esportatori i corrispondenti certificati originali.

La misura dianzi descritta è applicabile agli accordi commerciali che prevedono una prova dell'origine specifica su supporto cartaceo (FORM A, EUR 1, e/o EUR-MED) e, seguendo quanto indicato nella stessa nota, la stessa potrà valere anche per i certificati A.TR, nel contesto degli scambi tra l'UE e la Turchia.

Stanto quanto sopra esposto, **si invitano gli operatori al più ampio utilizzo possibile dello Status di esportatore autorizzato**, al fine di facilitare la produzione di prove dell'origine in alternativa alla certificazione cartacea. In tal modo infatti si superano le difficoltà connesse al periodo emergenziale e, al contempo, si garantisce il rispetto delle procedure previste nei singoli accordi commerciali, mettendo così gli esportatori nazionali al riparo da possibili contestazioni che potrebbero subire qualora la procedura proposta dai Servizi della Commissione non fosse accettata dai partner commerciali.

Con riferimento infine alla gestione dei Carnet ATA scaduti di validità, questi potranno essere presentati a questo Ufficio doganale per la rimessa nei termini, entro 1 mese dalla scadenza dello stesso, al solo fine della riesportazione, secondo le modalità previste dall'art. 71 delle disposizioni di servizio del Carnet ATA (nota prot. 61881/2016 del 24.5.2016 – SAISA).

In alternativa, il titolare del Carnet, prima della scadenza di validità dello stesso, potrà richiedere alla Camera di Commercio che ha emesso il precedente, un Carnet sostitutivo, che avrà un nuovo termine di validità di 1 anno dalla data di emissione.

Al fine di rendere valido tale Carnet sostitutivo, lo stesso dovrà essere presentato, insieme al Carnet ATA originario, alla dogana extra unionale del Paese di temporanea esportazione e all'ufficio doganale dove è stato presentato per la temporanea importazione, o comunque dove si trova la merce, per la presa in carico del nuovo carnet e il contestuale appuramento dell'originario.

Considerate le difficoltà di questo periodo di emergenza nello svolgimento delle operazioni di riesportazione delle merci, su indicazione dei Servizi della Commissione, si comunica che nel caso in cui gli operatori non abbiano potuto ottemperare alle normali procedure sopra citate nei termini previsti, **sarà possibile, per quest'Ufficio, prorogare i termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet**, in applicazione dell'art. 251 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) che prevede, in circostanze eccezionali, tale possibilità, il cui fondamento risiede nell'art.17 della Convenzione di Istanbul.

Qualora giungano ulteriori disposizioni, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, quest'Ufficio fa riserva di eventuali ulteriori comunicazioni.

Le associazioni di categoria in indirizzo sono pregate di dare alla presente nota la massima diffusione a tutti i propri associati.

La presente disposizione viene trasmessa per competenza e norma anche a tutto il personale di quest'Ufficio e i responsabili del Servizio Tributi e URP e del Servizio Antifrode e Controlli nonché i responsabili delle SOT sono invitati a vigilare sul conforme rispetto della stessa.

La Dirigente dell'Ufficio *ad Interim*
Daniela Dispenza¹

Visto il Responsabile della Sezione Tributi e Urp
Dott. Corrado Vaccaro

Allegato:

- Nota prot. 97963/RU del 26.03.2020 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93

